

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 3

18 aprile 1985

ATTI UFFICIALI IN APPLICAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

pag. 38

Decreto della Congregazione per i Vescovi » 41

Decreto del Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana » 43

Delibere di carattere normativo » 44

Allegati alle delibere nn. 27, 28, 32, 33, 36 » 49

Delibere di carattere non normativo » 61

IL NUOVO STATUTO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

» 63

Decreto della Congregazione per i Vescovi » 65

Testo dello Statuto della
Conferenza Episcopale Italiana » 67

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale

NUMERO 3

18 APRILE 1985

**ATTI UFFICIALI IN APPLICAZIONE
DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO**

**NUOVO STATUTO DELLA
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**

Nella prima parte del presente numero del « Notiziario » si pubblicano dopo la "recognitio" della Santa Sede gli Atti ufficiali riguardanti le delibere della XXIV Assemblea Generale « Straordinaria » (22-26 ottobre 1984), in merito alle materie demandate dal Codice di Diritto Canonico alla normativa particolare.

Nella seconda parte si pubblica il testo del nuovo Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, approvato dalle Assemblee Generali XXIII e XXIV, (7-11 maggio e 22-26 ottobre 1984) e debitamente sottoposto alla "recognitio" della Santa Sede.

Le delibere in applicazione del Codice di Diritto Canonico e il nuovo Statuto della C.E.I. entreranno in vigore un mese dopo la data di pubblicazione ufficiale, e cioè il 18 Maggio 1985.

ATTI UFFICIALI IN APPLICAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

1. - *All'indomani della promulgazione del nuovo CIC (Const. Ap. 25.1.1983), la Conferenza Episcopale Italiana ha avviato con sollecitudine i lavori necessari per la formulazione della normativa particolare per l'Italia demandata alla sua competenza.*

2. - *Nel corso della XXII Assemblea Generale « Straordinaria » (19-23 settembre 1983) furono approvate 16 delibere con la maggioranza prescritta. Ottenuta la « recognitio » pontificia in data 26 novembre 1983, le suddette delibere furono promulgate con Decreto del Presidente della Conferenza 23 dicembre 1983, n. 1035/83 (cfr. Notiziario C.E.I. n. 7, 23 dicembre 1983, pp. 201-211).*

3. - *Nel corso della XXIII Assemblea Generale (7-11 maggio 1984) furono approvate « ad normam iuris » altre 4 delibere per le quali fu ottenuta la « recognitio » pontificia in data 9 luglio 1984. La promulgazione delle quattro delibere fu eseguita dal Presidente della Conferenza con Decreto 6 settembre 1984, n. 800/84 (cfr. Notiziario C.E.I. n. 8, 6 settembre 1984, pp. 167-205).*

4. - *Nel corso della XXIV Assemblea Generale « Straordinaria » (22-26 ottobre 1984) furono approvate, con maggioranza prescritta, altre 18 delibere a carattere normativo.*

5. - *La numerazione di queste 18 delibere parte dal n. 21, in considerazione del fatto che già sono state emanate, con la « recognitio » della Sede Apostolica, le prime 20 delibere.*

6. - *Ad alcune delle delibere sono allegati i testi di precedenti normative che la C.E.I. ha emanato in diverse circostanze, e che ora, confermate « ad normam iuris », hanno ricevuto la « recognitio » della Sede Apostolica.*

7. - *Oltre alle 18 delibere di carattere normativo, la XXIV Assemblea ha votato due delibere di carattere non normativo, e precisamente:*

- a) *Delibera I: riguarda l'impegno della Conferenza a completare con istruzioni o note pastorali alcune normative deliberate dall'Assemblea;*
- b) *Delibera II: riguarda materie che hanno connessione con l'Accordo concordatario 18.2.1984 tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e con le conseguenti previste norme applicative.*

— *Le due delibere sono state doverosamente segnalate alla competente Autorità superiore, pur nella considerazione che esse non richiedono la « recognitio » di cui al can. 452, § 2 del Codice di Diritto Canonico.*

Atti ufficiali

- Decreto della Congregazione
per i Vescovi

Città del Vaticano, 2 marzo 1985 - Prot. 960/83

- Decreto del Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana

Roma, 18 aprile 1985 - Prot. 301/85

La « recognitio » delle delibere della XXIV Assemblea Generale « Straordinaria » è stata richiesta alla Santa Sede dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Anastasio A. Ballestrero, con lettera n. 1001/84 del 20 novembre 1984. Alla lettera, il Presidente allegava, oltre alle delibere approvate dalla citata Assemblea, anche i risultati delle singole votazioni.

Il Prefetto della Congregazione per i Vescovi, card. Bernardin Gantin, con lettera n. 960/83, comunicava che il Santo Padre, nell'Udienza del 2 marzo 1985, aveva concesso la richiesta « recognitio », e trasmetteva al Cardinale Presidente il relativo Decreto.

SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIIS

Prot. n. 960/83

I T A L I A E

D E C R E T U M

Eminentissimus Dominus Anastasius Albertus S.R.E. Cardinalis Ballestrero, Archiepiscopus Taurinensis et Conferentiae Episcopalis Italiae Praeses, ab Apostolica Sede postulavit ut normae complementares, quae ad novi Codicis Iuris Canonici praescripta exsequenda, a coetu plenario diebus 22-26 Octobris 1984 habito, approbatae sunt, rite recognoscerentur.

Quapropter Summus Pontifex JOANNES PAULUS, Divina Providentia PP. II, referente infrascripto Congregationis pro Episcopis Praefecto, auditis Dicasteriis competentibus, in Audientia diei 2 Martii 1985, praefatas normas, prout in adnexo exemplari continentur, probavit seu confirmavit.

Contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 2 mensis Martii anno 1985.

BERNARDIN CARD. GANTIN
Praefectus

+ LUCAS MOREIRA NEVES
*Archiep. tit. Feraditan maior
a secretis*

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 301/85

Roma, 18 aprile 1985

D E C R E T O

La Conferenza Episcopale Italiana, nella sua XXIV Assemblea Generale « Straordinaria » del 22-26 ottobre 1984, in piena comunione con la Sede Apostolica e in ottemperanza al Codice di Diritto Canonico promulgato dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983, ha esaminato ed approvato con la maggioranza prescritta diciotto delibere di carattere normativo che vanno ad aggiungersi alle sedici delibere approvate dalla XXII Assemblea Generale « Straordinaria » del 19-23 settembre 1983 e alle quattro delibere approvate dalla XXIII Assemblea Generale del 7-11 maggio 1984, già promulgate, dopo la debita *recognitio* della Sede Apostolica, nelle forme prescritte (cfr. «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», n. 7, 23 dicembre 1983; *ibidem*, n. 8, 6 settembre 1984).

Con il presente Decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della suddetta XXIV Assemblea Generale e in conformità al can. 455 del Codice di Diritto Canonico, nonché dell'art. 27/a dello Statuto C.E.I., dopo aver ottenuto la *recognitio* della Congregazione per i Vescovi in data 2 marzo 1985, prot. n. 960/83, intendo promulgare e di fatto promulgo le diciotto delibere approvate dalla stessa XXIV Assemblea Generale, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante il « Notiziario » ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

In conformità poi al can. 8 par. 2 del Codice di Diritto Canonico, stabilisco altresì che la *vacatio legis* delle presenti delibere sia di un mese dalla data di pubblicazione sul « Notiziario » ufficiale.

Pertanto le delibere avranno vigore a partire dal 18 maggio 1985.

Roma, dalla Sede della C.E.I., 18 aprile 1985.

1. - DELIBERE DI CARATTERE NORMATIVO

Età e doti dei laici candidati ai ministeri stabili di lettore e di accolito

21. § 1- A norma del can. 230, § 1 del Codice di Diritto Canonico, possono essere assunti stabilmente ai ministeri di lettore e di accolito laici che abbiano, di regola, l'età minima di anni venticinque.

§ 2 - Le doti fondamentali richieste nei candidati, che l'Ordinario riconoscerà su attestazione del parroco, sono: maturità umana, buona fama nella comunità cristiana, pietà, adeguata preparazione teologico-liturgica, collaudata attitudine all'impegno pastorale, disponibilità per il servizio nella diocesi.

Cfr. can. 230, § 1.

Predicazione dei laici nelle chiese e negli oratori

22. - I laici, alle condizioni previste dal can. 766 del Codice di Diritto Canonico e salvo quanto stabilito dal can. 767, § 1, possono essere ammessi a predicare nelle chiese e negli oratori quando:

- presentino come requisiti necessari: l'ortodossia di fede, la preparazione teologico-spirituale, l'esemplarità di vita a livello personale e comunitario, la capacità di comunicazione;
- abbiano ricevuto il mandato dall'Ordinario del luogo.

Cfr. can. 766.

Erezione e soppressione delle associazioni pubbliche a carattere nazionale

23. - Gli organi della Conferenza Episcopale Italiana competenti per l'erezione e la soppressione delle associazioni pubbliche di fedeli a carattere nazionale, a norma dei cann. 312, § 1 e 320, § 2 del Codice di Diritto Canonico, sono:

- la Presidenza, per l'istruttoria della pratica;
- il Consiglio Episcopale Permanente, per le decisioni in merito.

Cfr. cann. 312, § 1; 320, § 2.

Vigilanza sugli scritti e sull'uso degli strumenti di comunicazione sociale in materia di fede e morale

24. - E' demandato alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, in conformità alle competenze previste dallo Statuto della Conferenza stessa, il compito di provvedere alla vigilanza circa gli scritti e l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, di cui al can. 823 del

Codice di Diritto Canonico, nei casi in cui si manifesti una esigenza di carattere nazionale, fatta sempre salva la responsabilità dei Vescovi competenti singolarmente o riuniti nei Concili particolari.

Cfr. can. 823.

Edizione e traduzione dei libri della Sacra Scrittura nonché licenza per le traduzioni anche interconfessionali degli stessi

25. - Organo competente per l'approvazione dell'edizione e della traduzione dei libri della Sacra Scrittura a norma del can. 825, § 1 del Codice di Diritto Canonico e per la concessione della licenza per le traduzioni anche interconfessionali degli stessi a norma del par. 2 dello stesso canone, è la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Cfr. can. 825, §§ 1 e 2.

Elenco di censori per il giudizio sui libri

26. - E' demandato alla Presidenza della C.E.I. il compito di redigere, a norma del can. 830, § 1 del Codice di Diritto Canonico, un elenco, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente, di censori che siano a disposizione delle Curie diocesane per il giudizio sui libri.

Cfr. can. 830, § 1.

Astinenza e digiuno (1)

27. - Fino a quando non siano date ulteriori determinazioni a norma dei cann. 1251 e 1253 del Codice di Diritto Canonico, per l'osservanza del digiuno e dell'astinenza rimangono in vigore nella Chiesa italiana le disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana il 27 luglio 1966, fermo restando quanto stabilito dal can. 97, § 1 dello stesso Codice circa la maggiore età.

Cfr. cann. 1251 e 1253.

Preparazione ed edizione delle versioni dei libri liturgici in lingua italiana (2)

28. - Fermo restando il valore ufficiale delle traduzioni dei libri liturgici finora pubblicate dalla Conferenza Episcopale Italiana, le nuove edizioni ufficiali in lingua italiana da preparare a norma del can. 838, § 3 del Codice di Diritto Canonico saranno curate dagli organi competenti della Conferenza stessa, i quali provvederanno a inserire

(1) Cfr. « Allegato a delibera n. 27 ».

(2) Cfr. « Allegato a delibera n. 28 ».

gli adattamenti che, previsti dalle edizioni tipiche latine e da altre istruzioni della Santa Sede, siano ritenuti opportuni per la situazione liturgico-pastorale italiana.

Cfr. can. 838, § 3.

Battesimo per immersione

29. § 1. - Visto il can. 854 del Codice di Diritto Canonico, nel rito romano si mantenga di preferenza la tradizione di conferire il Battesimo per infusione.

§ 2. - E' consentito il ricorso al rito per immersione solo con l'autorizzazione del Vescovo, e nell'osservanza delle istruzioni che la Conferenza Episcopale Italiana pubblicherà nelle prossime edizioni ufficiali del Rito del Battesimo.

Cfr. can. 854.

Sede per le confessioni

30. - La celebrazione abituale del sacramento della Penitenza, fatto salvo quanto disposto dal can. 964, § 2 del Codice di Diritto Canonico circa la garanzia di sedi confessionali con grata fissa, è consentita in altre sedi, purché siano assicurate le seguenti condizioni:

- le sedi siano situate in luogo proprio (chiesa, oratorio o loro pertinenze);
- siano decorose e consentano la retta celebrazione del Sacramento.

Cfr. can. 964, § 2.

Celebrazione del Matrimonio

31. - Nella celebrazione del sacramento del Matrimonio, per le materie di cui ai cann. 1067; 1121, § 1; 1126; 1127, § 2 del Codice di Diritto Canonico, in via transitoria e fino a che non verrà definita la nuova normativa concordataria e pubblicata la prevista Istruzione pastorale della Conferenza Episcopale Italiana sul Matrimonio, continuino ad essere applicate le disposizioni vigenti.

Cfr. cann. 1067; 1121, § 1; 1126; 1127, § 2.

Formazione spirituale e ministeriale dei diaconi permanenti (3)

32. - Ferme restando le norme del can. 236 del Codice di Diritto Canonico, in Italia si seguano la normativa e gli orientamenti pastorali

(3) Cfr. « Allegato a delibera n. 32 ».

del documento: « La restaurazione del Diaconato permanente in Italia » (C.E.I., 8 dicembre 1971), provvedendo che i candidati abbiano prima ricevuto ed esercitato i ministeri stabili di lettore e di accolito, a norma del M. P. « Ad pascendum » del 15 agosto 1972, II.

Cfr. can. 236.

« Ratio » per la formazione sacerdotale (4)

33. - In osservanza del can. 242, § 1 del Codice di Diritto Canonico e salvo quanto disposto dal can. 1032, § 1, per l'Italia abbia vigore il documento per la formazione dei candidati al sacerdozio nei seminari maggiori: « La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana » (C.E.I., 15 maggio 1980) con il complementare documento: « Regolamento degli studi teologici dei seminari maggiori d'Italia » (C.E.I., 10 giugno 1984).

Cfr. can. 242, § 1.

Santuari nazionali

34. - L'organo competente a dichiarare nazionale un santuario e ad approvare i relativi statuti, a norma dei cann. 1231 e 1232 del Codice di Diritto Canonico, è il Consiglio Episcopale Permanente, previa istruttoria a cura della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Cfr. cann. 1231 e 1232.

Mensa dell'altare fisso

35. - La mensa dell'altare fisso, visto il can. 1236, § 1 del Codice di Diritto Canonico, sia costituita normalmente da un solo blocco di pietra naturale salva la possibilità, con l'approvazione dell'Ordinario del luogo e sentite le Commissioni diocesane per la Liturgia e per l'Arte Sacra, di adoperare anche altre materie degne, solide e ben lavorate, purché convenienti per qualità e funzionalità all'uso liturgico.

Cfr. can. 1236, § 1.

Istruzione ed educazione cattolica nelle scuole dipendenti dall'Autorità ecclesiastica (5)

36. - In osservanza del can. 804, § 1 del Codice di Diritto Canonico, l'istruzione e l'educazione cattolica nelle scuole dipendenti dall'Autorità ecclesiastica, o comunque qualificate sotto il profilo dell'ispirazione

(4) Cfr. « Allegato a delibera n. 33 ».

(5) Cfr. « Allegato a delibera n. 36 ».

cristiana, sono ordinate in Italia secondo le indicazioni del documento: « La scuola cattolica, oggi, in Italia » (C.E.I., 25 agosto 1983).

Cfr. can. 804, § 1.

Atti di straordinaria amministrazione posti dal Vescovo diocesano

37. - Salvo quanto specificatamente prescritto dai cann. 1291-1295 del Codice di Diritto Canonico per l'alienazione dei beni che costituiscono il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, o per gli affari che intacchino il patrimonio di qualsiasi persona giuridica peggiorandone la condizione, e salvo quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana circa la locazione, tra gli atti posti dal Vescovo sono da considerarsi di straordinaria amministrazione, a norma del can. 1277, sia in relazione al patrimonio stabile che non stabile, sempre che si tratti di beni di enti di cui il Vescovo è amministratore ai sensi del can. 1279, § 1:

1) gli atti di alienazione, cioè di trasferimento di un diritto a contenuto patrimoniale ad altro soggetto (come vendita, permuta, donazione), il cui valore sia superiore alla somma di lire cento milioni;

2) gli atti che importino oneri per il patrimonio o ne mettano in pericolo la consistenza (come mutuo, accensione di debiti, ipoteca, servitù, enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, fideiussione, rendita perpetua, rinuncia, accettazione di donazioni o di lasciti modali, usufrutto, transazione), il cui valore sia superiore alla somma di lire cento milioni;

3) gli atti di gestione che, nel contesto economico del momento, possano comportare rischio in rapporto ai criteri di prudente e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale, e precisamente:

- a) inizio, subentro o assunzione di partecipazione in attività imprenditoriali (industriali o considerate commerciali ai fini fiscali);
- b) immissione di terzi nel possesso di beni immobili al di fuori di negozi debitamente approvati;
- c) investimenti per opere di costruzione, ristrutturazione o restauro;
- d) mutazione di destinazione d'uso di immobili.

Cfr. cann. 1277 e 1279, § 1.

Contratti di locazione

38. - Salvo quanto prescritto dal can. 1298, e quanto stabilito in materia dalla Conferenza Episcopale Italiana nella delibera n. 37, i contratti di locazione sono sottoposti, in conformità al disposto del can. 1297 del Codice di Diritto Canonico, al seguente speciale regime, cui dovranno anche conformarsi gli statuti delle persone giuridiche soggette al Vescovo:

1) Il Vescovo, a tempo debito, col consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei consultori, definisce i criteri per la locabilità o anche l'elenco dei beni locabili appartenenti alle persone giuridiche a lui soggette. Qualora uno di questi beni sia situato nel territorio di altra diocesi, egli richiede il parere dell'Ordinario del luogo.

2) In ordine alla stipulazione del contratto di locazione dei beni locabili, per la validità dell'atto è richiesta la licenza scritta, la quale, sulla base di una valutazione quantitativa e qualitativa, sarà concessa:

- a) dal Vescovo, se si tratta di beni il cui valore è inferiore a lire cento milioni e che vengono locati ad Ente ecclesiastico ad uso pastorale;
- b) dal Vescovo, udito il Consiglio per gli Affari Economici, se si tratta di beni il cui valore è inferiore a lire cento milioni e che vengono locati ad uso di abitazione;
- c) dal Vescovo, col consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei consultori, se si tratta di beni il cui valore supera i cento milioni ovvero che vengono locati per altri usi.

3) Il criterio da usare ai fini della determinazione della competenza non è il canone annuo, ma il valore capitale dell'immobile.

Cfr. can. 1297.

* * *

ALLEGATI ALLE DELIBERE NN. 27, 28, 32, 33, 36

Allegato alla delibera n. 27

« Norme per la disciplina penitenziale approvate dall'Assemblea Generale C.E.I. » (cfr. Assemblea Generale C.E.I., 21-23 giugno 1966, in *Ench. Vat. II*, p. 626), aggiornate con riferimento al can. 1253 del Codice di Diritto Canonico.

Nulla mutando circa i voti delle persone fisiche o morali e circa le Costituzioni e Regole delle Congregazioni religiose o Istituti approvati; avvalendosi peraltro dei poteri previsti dall'art. VI § 1 della Costituzione Apostolica *Paenitemini* e dal n. 38, 4 del Decreto conciliare *Christus Dominus*, la C.E.I., onde ovviare alle difficoltà in cui non poche categorie di persone possono trovarsi, dispone le seguenti norme per l'osservanza dell'obbligo della penitenza:

1) il Mercoledì delle Ceneri, inizio del tempo quaresimale, e il Venerdì Santo, in memoria della Passione e Morte di nostro Signore Gesù Cristo, sono giorni di digiuno e di astinenza dalle carni.

2) Gli altri venerdì di Quaresima sono pure giorni di astinenza dalle carni, secondo l'antica tradizione cristiana, così cara al nostro popolo.

3) Negli altri venerdì dell'anno non si fa stretto obbligo di astenersi dalle carni, lasciando ai fedeli libertà nella scelta di altra opera di penitenza, in sostituzione di tale obbligo. Può essere opera penitenziale l'astenersi da cibi particolarmente desiderati o costosi, un atto di carità spirituale o corporale, la lettura di un brano della Sacra Scrittura, un esercizio di pietà preferibilmente a carattere familiare, un maggiore impegno nel portare il peso delle difficoltà della vita, la rinuncia ad uno spettacolo o divertimento ed altri atti di mortificazione.

4) Sono tenuti ad osservare la legge dell'astinenza tutti coloro che hanno compiuto i 14 anni; alla legge del digiuno sono invece tenuti i maggiorenni e fino a 60 anni incominciati. Anche chi, nel Mercoledì delle Ceneri e nei Venerdì di Quaresima, si trovasse in condizione di seria difficoltà per l'adempimento della legge è tenuto in quei giorni a sostituire l'astinenza e il digiuno con altra opera di penitenza.

La C.E.I. confida che questo adattamento della tradizionale disciplina penitenziale alle condizioni della vita moderna sarà accompagnato da un rinvigorimento dello spirito di sacrificio, con approfondimento quindi della vita autenticamente cristiana.

Allegato alla delibera n. 28

Elenco dei libri liturgici editi a cura della Conferenza Episcopale Italiana in lingua italiana e approvati dalla Santa Sede, alla data 15 novembre 1984.

LIBRI	Conferma della Santa Sede	Promulgazione
MESSALE ROMANO		
— 1a edizione	29.11.1972	19.3.1973
— 2a edizione	29.6.1983	15.8.1983
— La messa dei fanciulli	9.11.1976	15.12.1976
LEZIONARIO		
— Festivo	22.3.1972	15.6.1972
— Feriale I	20.5.1972	15.7.1972
— Feriale II	17.2.1973	15.11.1973
— Dei Santi	31.7.1972	15.11.1972
— Per le Messe Rituali	17.2.1973	15.6.1973
— Per le Messe « ad diversa » e votive	17.7.1973	15.12.1973
— Lezionario per le Messe dei Fanciulli	9.11.1976	15.12.1976

LITURGIA DELLE ORE

— Volume I	21.9.1974	29.9.1974
— Volume II	12.11.1974	15.12.1974
— Volume III	5.4.1975	6.4.1975
— Volume IV	24.5.1975	1.6.1975

RITUALE ROMANO

— Rito del Battesimo	29.4.1970	31.5.1970
— Rito della Penitenza	7.3.1974	8.3.1974
— Sacramento dell'Unzione e cura pastorale degli infermi	10.5.1974	23.5.1974
— Rito delle Esequie	21.9.1974	29.9.1974
-- Rito della professione religiosa	13.1.1975	2.2.1975
— Sacramento del matrimonio	19.3.1975	30.3.1975
— Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti	13.1.1978	30.1.1978
— Rito della Comunione fuori della Messa e culto eucaristico	4.1.1978	17.6.1979
— Litanie dei Santi per diverse circostanze e necessità	25.6.1980	15.12.1980
— Incoronazione dell'Immagine della B.V. Maria	6.4.1982	15.8.1982

PONTIFICALE ROMANO

— Rito della Confermazione	28.3.1972	29.4.1972
— Ordinazione del Vescovo, dei Presbiteri e dei Diaconi	20.2.1979	25.11.1979
— Istituzione dei ministri	10.6.1980	29.9.1980
— Benedizione abbaziale	10.6.1980	29.9.1980
— Consacrazione delle Vergini	10.6.1980	29.9.1980
— Benedizione degli oli	18.6.1980	3.7.1980
— Dedicazione della Chiesa e dell'altare	18.6.1980	3.7.1980

Allegato alla delibera n. 32

« LA RESTAUZIONE DEL DIAONATO PERMANENTE
IN ITALIA »

RESCRITTO DELLA SACRA CONGREGAZIONE PER I SACRAMENTI

1374/70

BEATISSIME PATER,

Coetus Episcopalis Ditionis Italiae, ad pedes S.V. provolutus, humiliter postulat facultatem instituendi in praefata Ditione, ad animarum bonum fovendum, Sacrum Diaconatus Ordinem, tamquam proprium et permanentem Hierarchiae gradum, viris maturioris aetatis, etiam in matrimonio viventibus ac iuvenibus idoneis conferendum.

Postulat insuper idem Coetus ut propositae normae, ad Ordinem Diaconatus exsequendum, ab Episcopatu Ditionis Italicae confectae, adprobentur.

EX AUDIENTIA SS.MI
diei 29 Decembris 1971

SS.mus D.N. Paulus Papa VI, audita relatione Cardinalis Secretarii Status, omnibus attentis expositis, benigne adprobare dignatus est sive institutionem Ordinis Diaconatus permanentis sive propositas normas, ad praefatum Ordinem exsequendum, iuxta preces. Ad Diaconatum autem vocati praefatis normis accurate satisfaciant, quoad cetera vero serventur praescriptiones Motu Proprio *Sacrum Diaconatus Ordinem* diei 18 Julii 1967, datae.

Adprobatio tamen quae normas respicit concessa est *ad triennium, experimenti gratia*. Elapso triennio Coetus Episcopalis ne dedignetur huic Sacrae Congregationi sedulo referre de modo quo res processerint et utrum instaurata nova disciplina ad bonum animarum reapse contulerit.

IOS. CASORIA, *Secr.*

ANTONIUS CARD. SAMORÈ, *Praef.*

DOCUMENTO DELL'EPISCOPATO ITALIANO

1. La restaurazione del Diaconato permanente nella Chiesa occidentale è stata decisa dal Concilio Ecumenico Vaticano II nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium* (III, 29) e specificata con indicazioni

normative nel Motu Proprio di Papa Paolo VI *Sacrum Diaconatus Ordinem* del 18 giugno 1967.

2. Il ministero diaconale, già esistente nella Chiesa primitiva, ma divenuto poi, per particolari circostanze storiche, meno necessario nella Chiesa latina, trova ora nuove possibilità ed esigenze di utilizzazione nell'attuale situazione della società, bisognosa di un più frequente e personale contatto con uomini qualificati dalla sacra Ordina-zione e corroborati dalla grazia sacramentale corrispondente.

3. Negli articoli che seguono, vengono sintetizzati i motivi e le circostanze che hanno indotto l'Episcopato italiano a chiedere alla Sede Apostolica la restaurazione del Diaconato permanente.

Si elencano poi le funzioni proprie dei diaconi e le norme pratiche, ispirate al Motu proprio *Sacrum Diaconatus Ordinem*, con particolare attenzione alla situazione e alle esigenze della Chiesa italiana.

MOTIVI PER LA RESTAUZIONE DEL DIACONATO PERMANENTE

Motivi teologici

4. Il Diaconato appare nella Chiesa apostolica (cfr. *Fil* 1, 1 e 1 *Tm* 2, 8-13) come specificazione dei ministeri dell'Ordine sacro.

Con la restaurazione del Diaconato permanente lo Spirito Santo offre il dono del ripristino di una struttura sacramentale della Chiesa — che, secondo S. Ignazio d'Antiochia, non può essere senza vescovo, presbiteri e diaconi (cfr. *ad Trall.*, II) — e quindi di una nuova abbondante ricchezza di grazie sacramentali per una maggiore efficacia della sua missione di salvezza (cfr. *Lumen gentium*, 20; *Ad gentes*, 16 in fine; *Sacrum Diaconatus Ordinem*, Introduzione, 3° capoverso).

5. Il ministero diaconale sottolinea il valore del « servizio » espresso dalla carità, che è specifico della Gerarchia. Il diacono infatti è segno sacramentale, e quindi rappresentante e animatore della vocazione al servizio, propria di Cristo, servo di Jahvé (cfr. *Is* 53) venuto « non ad essere servito, ma a servire e a dare la sua vita in redenzione di molti » (*Mt* 20, 28).

6. Suscitando lo spirito di servizio nel popolo di Dio, il diacono contribuisce sia a rendere più profonda tra i cristiani la comunione ecclesiale, sia a ravvivare l'impegno missionario di tutta la Chiesa per la salvezza dell'umanità.

7. I diaconi cooperano così a realizzare in modo articolato il compito proprio dell'Ordine sacro: far crescere cioè la Chiesa, raccogliendo

ad unità gli uomini ancora dispersi (cfr. *Gv* 11, 53) e portando poi la comunità alla dimensione perfetta del Cristo, realizzata soprattutto nella celebrazione dell'Eucaristia. Chiamati pertanto a collaborare fraternamente con il presbitero al servizio del popolo di Dio, dipenderanno anch'essi direttamente dal vescovo, supremo responsabile della vita cristiana e della pastorale della comunità diocesana (cfr. *Sacrum Diaconatus Ordinem*, 23 e art. 22 del presente documento).

Motivi pastorali

8. Il diacono è promotore del senso comunitario e dello spirito familiare del popolo di Dio, riunito con maggiore facilità ed intensità sotto la guida di un ministro costituito nell'Ordine sacro.

9. Per un'evangelizzazione capillare, di cui è sentita fortemente la necessità, il Diaconato permanente garantisce una presenza più viva dei ministeri qualificati, dal sacramento dell'Ordine nelle realtà sociali, mettendo in risalto la *diaconia* come servizio di carità ad ogni uomo.

10. La complessità del servizio caritativo nella realtà sociale odierna esige altresì che i membri della Gerarchia che accompagnano il lavoro dei laici, godano di specifica competenza e di libertà di movimento, che più facilmente si possono trovare in diaconi appositamente scelti.

Motivi giuridici

11. Il Diaconato richiede a coloro che svolgono le specifiche mansioni ministeriali l'impegno stabile derivante dall'Ordine sacro e li inserisce organicamente nella Gerarchia.

12. La restaurazione del Diaconato permanente favorirà la chiarificazione dei ministeriali, qualificano le funzioni riconosciute come proprie del diacono e facilitando una migliore definizione delle funzioni del presbitero.

Motivi liturgici

13. Con la restaurazione del Diaconato permanente viene stabilita nella liturgia — in particolare nell'assemblea eucaristica — e, conseguentemente, nella vita ecclesiale, la presenza di tutti i ministeri sacri, ciascuno nell'esercizio delle proprie funzioni (cfr. *Institutio generalis Missalis Romani*, 61).

La celebrazione liturgica, più ordinata e funzionale, diventa così segno e strumento di consapevole unità nella comunità ecclesiale.

14. Nell'esercizio delle sue funzioni il diacono contribuisce a rendere presenti nell'assemblea liturgica i vari settori della vita in cui egli è inserito, a testimonianza della Chiesa come corpo organico.

CIRCOSTANZE FAVOREVOLI
ALLA RESTAURAZIONE DEL DIACONATO PERMANENTE

15. La situazione italiana, quale risulta dalle statistiche e più ancora dall'esperienza di coloro che si trovano in cura d'anime, conferma che i motivi di carattere generale trovano in Italia circostanze favorevoli alla restaurazione del Diaconato permanente.

16. Anche nella Chiesa italiana è sentita l'esigenza di una promozione comunitaria del popolo di Dio e di una più diffusa evangelizzazione, mediante una presenza pastorale capillare (sul piano familiare, scolastico, di ambiente di lavoro e di categorie, di quartiere e di caseggiato, ecc.); il ministero diaconale potrà accentuare la dimensione comunitaria e missionaria della Chiesa e della pastorale.

17. L'opera del diacono, soprattutto nei paesi spopolati delle montagne e delle campagne, e nei quartieri sovrappopolati delle città, viene resa ancora più urgente dalla scarsità crescente del clero.

18. I diaconi potranno anche — insieme a laici di fiducia — sollevare i presbiteri da funzioni e preoccupazioni che non sono loro proprie, contribuendo così a rendere più autentico il ministero sacerdotale.

19. In conformità alle esigenze sopra indicate (soprattutto nell'art. 16) vi sono in Italia vescovi che già impostano la pastorale diocesana secondo piani che implicano la presenza dei diaconi.

Vi sono inoltre numerosi esempi di parrocchie articolate in comunità minori, in cui uomini pieni di zelo già esercitano un ministero di animazione con spirito di servizio, sicché appare opportuno che l'Ordinazione diaconale conferisca ad essi la grazia sacramentale corrispondente.

20. Alcune centinaia di uomini, in ogni parte d'Italia, stanno inoltre compiendo una ricerca comunitaria sul significato del ministero diaconale nella Chiesa e nel mondo d'oggi, e si tengono a disposizione per un'eventuale chiamata all'Ordinazione da parte dei loro vescovi.

21. Tutte queste circostanze inducono a considerare che l'introduzione del Diaconato permanente nella realtà ecclesiale italiana è sommamente conveniente e potrà portare notevoli vantaggi per la vita religiosa della comunità nazionale.

FUNZIONI DEL DIACONO

22. Il diacono esercita i suoi specifici ministeri — in conformità alla tradizione ecclesiale — nella triplice direzione della carità, dell'evangelizzazione e della liturgia, secondo le facoltà conferitegli dall'Ordinario del luogo (cfr. *Sacrum Diaconatus Ordinem*, 22), « sempre in perfetta comunione col vescovo e il suo presbiterio, cioè sotto l'autorità del vescovo e del sacerdote che, nel territorio, presiedono alla cura delle anime » (*Sacrum Diaconatus Ordinem*, 23).

23. L'esercizio delle opere di misericordia, in nome della Gerarchia e della Chiesa (cfr. *Sacrum Diaconatus Ordinem*, 22; 9), è certamente conforme alla grazia sacramentale del ministero del diacono, che in tal modo è costituito rappresentante della comunità ecclesiale per questa importante funzione.

24. Il diacono, in virtù della sua partecipazione all'Ordine episcopale e presbiteriale, annuncia autorevolmente la Parola di Dio e fa opera di catechesi (cfr. *Sacrum Diaconatus Ordinem*, 22, 6.8). In particolare egli è qualificato ministro per la preparazione catechetica e pastorale dei candidati ai sacramenti (per il Battesimo e la Cresima, anche dei genitori e padrini) e per la visita amichevole ed esortatrice alle famiglie, in un contatto più diretto e più ampio di quello realizzato nella celebrazione liturgica.

25. Il diacono trova nella liturgia la fonte di ogni grazia e il punto culminante cui tutto il suo ministero converge (cfr. *Sacrosanctum Concilium*, 10). Egli assiste, durante le azioni liturgiche, il vescovo e il presbitero; amministra solennemente il battesimo; conserva e distribuisce l'Eucaristia; benedice le nozze cristiane, quando ne sia espressamente delegato; presiede ai riti funebri; amministra i sacramentali (cfr. *Sacrum Diaconatus Ordinem*, 22, 1-5). Il diacono presiede altresì alla preghiera dei fedeli, soprattutto nelle comunità disperse di cui è legittima guida, in preparazione all'Eucaristia celebrata dal vescovo e dal presbitero, e in costante comunione con essa (cfr. *Sacrum Diaconatus Ordinem*, 22, 7. 8. 10).

26. Nell'esercizio del suo ministero il diacono aiuta gli altri a riconoscere e a valorizzare i propri carismi e le proprie funzioni nella comunità.

In tal modo egli « promuove e sostiene le attività apostoliche dei laici » (*Sacrum Diaconatus Ordinem*, 22, 11).

NORME PRATICHE

27. Sul piano della posizione personale si accettano:
— un Diaconato unito all'impegno del celibato perpetuo;
— un Diaconato da conferirsi ad uomini già sposati.

28. Al vescovo locale competono la responsabilità e l'autorità per l'ammissione dei candidati al Diaconato, per la loro preparazione, per l'esercizio dell'Ordine, come anche per l'eventuale cessazione di esercizio, qualora ciò venisse richiesto da particolari condizioni personali e ambientali.

Qualità del diacono

29. Prima di ammettere un candidato all'Ordinazione diaconale, il vescovo ne valuterà le qualità, consultando anche le comunità ecclesiali in cui è vissuto per assicurarsi che egli possa esercitare un valido ministero.

30. Saranno particolarmente valutati nel candidato la ricchezza delle virtù teologali, lo spirito di preghiera, un grande amore alla Chiesa, nonché l'idoneità al dialogo, una buona intelligenza, la serietà morale, la prudenza, l'equilibrio, il senso di responsabilità.

Sarà richiesta anche buona salute fisica nella misura sufficiente per l'esercizio del ministero.

31. I candidati al Diaconato dovranno testimoniare altresì una sincera docilità e disponibilità alla collaborazione apostolica e quindi ad un servizio organicamente inserito in una pastorale d'insieme.

32. Si accoglieranno candidati di ogni classe sociale e di ogni professione civile ritenuta dall'Ordinario compatibile con l'ufficio diaconale; si userà una particolare attenzione alla qualificazione personale.

33. L'età canonica minima per l'ammissione al Diaconato è quella fissata dal Motu Proprio *Sacrum Diaconatus Ordinem*: 25 anni per i celibi e 35 anni per i coniugati.

34. Per il Diaconato da conferirsi a uomini sposati si richiedono il consenso della sposa e una durata ragionevole della vita matrimoniale che dimostri e assicuri la stabilità della vita familiare. La famiglia stessa del diacono si impegnerà a collaborare al suo ministero e a dare una generosa testimonianza cristiana attraverso lo spirito religioso della sposa e la buona educazione dei figli.

I diaconi non si impegneranno nella politica attiva o di partito.

Preparazione

35. I singoli vescovi, con la collaborazione dei presbiteri e — in seguito — dei diaconi stessi, cureranno la formazione dei candidati al

Diaconato, promuovendo apposite istituzioni anche a carattere interdiocesano o regionale. A tal fine essi nomineranno dei responsabili, cui spetterà la cura di predisporre le attività di preparazione e formazione.

36. I responsabili della formazione dei diaconi costituiranno un gruppo animato da profondo senso ecclesiale, aperto alla riflessione e al dialogo non solo con i candidati ma con i presbiteri e i laici dell'intera comunità diocesana.

37. I candidati al Diaconato dovranno acquistare sufficienti conoscenze bibliche, teologiche, liturgiche e ascetiche, nonché nozioni di altre discipline (ad es. catechistiche e amministrative) che li rendano idonei all'esercizio del loro ministero.

Si richiede perciò ai candidati — oltre alla cultura media dell'ambiente nel quale si troveranno a lavorare — un congruo periodo di specifica preparazione, non inferiore ai tre anni, secondo le possibilità offerte a ciascuno dalle condizioni di famiglia e di lavoro.

I piani di studio per questa specifica preparazione saranno stabiliti dalla Conferenza Episcopale sulla base delle indicazioni della Congregazione per l'Educazione Cattolica contenute nelle Istruzioni del 16 luglio 1969.

38. Si darà particolare importanza a periodi di prolungata convivenza (specialmente durante le ferie) per la conoscenza e la collaborazione dei diaconi con il vescovo, con i presbiteri, con i laici impegnati nell'apostolato e tra di loro.

39. I candidati al Diaconato dovranno dare prova di saper integrare la loro vita (e, se sposati, quella della loro famiglia) con la vita comunitaria, inserendosi in gruppi più vasti. Pare pertanto opportuno prevedere e sperimentare tempestivamente il loro inserimento concreto nell'esercizio del futuro ministero.

40. Si può ammettere una più rapida Ordinazione di coloro che già avessero raggiunto una sufficiente maturità di preparazione.

Vita

41. Per la configurazione particolare a Cristo, realizzata dall'Ordine sacro, il diacono si impegnerà all'imitazione amorosa e generosa di Lui, alimentandola con la frequente lettura della Scrittura, con l'intensa vita liturgica e sacramentale, con la recita quotidiana delle Lodi e dei Vespri.

42. Il diacono sarà di esempio nelle virtù cristiane, nella disponibilità alle esigenze dei fratelli, nell'amore particolare alla Chiesa,

nonché nella devozione alla Vergine Maria, madre della Chiesa, primo ed eminente esempio di totale servizio a Dio e agli uomini.

43. Tale impegno spirituale sarà garantito dalla partecipazione ad appositi incontri periodici e ad esercizi spirituali (cui dovranno partecipare almeno ogni due anni, nella forma determinata dall'Ordinario), dalla lettura di pubblicazioni specializzate, nonché da un'illuminata direzione spirituale.

Esercizio del Diaconato

44. Ogni diacono è ordinato dal vescovo per la sua Chiesa particolare; per esercitare il ministero in altra Chiesa deve essere chiamato dal vescovo di quella comunità o almeno averne il consenso.

45. Ad ogni vescovo, quale supremo responsabile della pastorale diocesana, viene lasciata la decisione circa l'utilità concreta dei diaconi nella sua diocesi e circa la funzione specifica da assegnare ad essi.

46. Per i diaconi a servizio di particolari comunità si stabiliranno specifiche norme di collaborazione con i presbiteri (parroci o responsabili di settore). Pare comunque opportuno che venga richiesto in tempo utile il parere dei collaboratori e degli organismi pastorali della comunità cui il diacono sarà destinato in servizio permanente.

47. Si provveda ad una congrua rappresentanza diaconale negli organismi diocesani, in particolare nei Consigli pastorali.

48. Nelle celebrazioni liturgiche il diacono indosserà le vesti proprie dell'Ordine.

Sostentamento

49. La maggioranza dei diaconi, inseriti nella vita comune del popolo di Dio, vivrà normalmente del proprio lavoro professionale.

50. Per coloro che eventualmente fossero invitati a limitare la propria attività professionale per dedicarsi maggiormente al ministero si provvederà — quando ciò fosse ritenuto necessario — con le disponibilità della Chiesa diocesana, dei singoli uffici e delle comunità in cui prestano servizio.

NORME TRANSITORIE

51. Ogni vescovo, prima di ricostituire il Diaconato permanente nella propria diocesi, ascolterà i Consigli diocesani presbiterale e pastorale.

Inoltre opportunamente consulterà e informerà la Conferenza Episcopale Regionale e la C.E.I., per inserire le Ordinazioni diaconali in un'organica pastorale d'insieme.

52. Per i problemi riguardanti il Diaconato permanente la C.E.I. si serve di un Comitato, formato da quattro vescovi — due designati dalla Commissione episcopale per il clero e due dalla Commissione per l'educazione cattolica — e coadiuvato da esperti. E' compito di questo Comitato coordinare le iniziative, precisare gli indirizzi e orientare le esperienze.

53. Il Comitato, raccogliendo le esperienze che si andranno attuando, formulerà un più maturo ed organico « Statuto del Diaconato permanente » che sarà poi sottoposto alla Conferenza Episcopale Italiana e alla Sede Apostolica.

Roma, 8 Dicembre 1971.

+ ANDREA PANGRAZIO
Segretario Generale

+ ANTONIO CARD. POMA
Presidente

Allegato alla delibera n. 33

- 1) CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, « La formazione dei Presbiteri nella Chiesa italiana » - Orientamenti e norme per i seminari, 15 maggio 1980, Ed. Libreria Editrice Vaticana, 1980, pp. 93.
- 2) CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, « Regolamento degli studi teologici dei seminari maggiori d'Italia », 10 giugno 1984, Ed. Libreria Editrice Vaticana, 1984, pp. 93.

Allegato alla delibera n. 36

COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, « La Scuola cattolica, oggi, in Italia », 25 agosto 1983 (in « Notiziario C.E.I. » 1983, pp. 131-172).

+ ANASTASIO A. CARD. BALLESTRERO
Arcivescovo di Torino
Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana

+ EGIDIO CAPORELLO
Vescovo tit. di Càorle
Segretario Generale della
Conferenza Episcopale Italiana

2. - DELIBERE DI CARATTERE NON NORMATIVO

DELIBERA I

Premesso che la Conferenza Episcopale Italiana ha ottemperato agli adempimenti normativi demandati dal Codice di Diritto Canonico alle Conferenze Episcopali nazionali con le deliberazioni delle sue Assemblee Generali XXII, XXIII e XXIV;

considerato che risultano necessarie od opportune ulteriori istruzioni su determinate materie;

la XXIV ASSEMBLEA approva di demandare agli organi competenti della Conferenza la redazione di Note o Istruzioni, tenuto conto dei risultati della consultazione preparatoria all'Assemblea stessa, da sottoporre successivamente all'approvazione della Conferenza nelle forme previste dallo Statuto, sulle seguenti materie:

- doti dei candidati ai ministeri stabili di lettore ed accolito (cfr. can. 230, § 1);
- predicazione dei laici nelle chiese e negli oratori (cfr. can. 766);
- associazioni dei fedeli con particolare riguardo alle associazioni pubbliche a carattere nazionale (cfr. cann. 312, § 1; 320, § 2);
- astinenza e digiuno (cfr. cann. 1251 e 1253);
- celebrazione del sacramento della Penitenza nella sede adatta (cfr. can. 964);
- celebrazione del matrimonio (cfr. cann. 1067; 1121, § 1; 1126; 1127, § 2);
- formazione spirituale e ministeriale dei diaconi permanenti (cfr. can. 236);
- santuari, con particolare riferimento ai santuari nazionali (cfr. cann. 1231 e 1232);
- amministrazione dei beni ecclesiastici (cfr. cann. 1277 e 1279, § 1 e, più in generale, tit. II del Libro V del Codice di Diritto Canonico);
- istruzione ed educazione cattolica mediante gli strumenti di comunicazione sociale (cfr. can. 804, § 1);
- catecumenato (cfr. can. 788, § 3);
- istituzione e regime di Università e Facoltà cattoliche in Italia (cann. 809; 810, § 2; 818);
- promozione dell'impegno ecumenico con particolare riguardo alla « communio in sacris » (cfr. cann. 755, § 2; 844, §§ 4 e 5);
- predicazione della dottrina cristiana per via radiofonica e televisiva e partecipazione dei chierici e religiosi alle trasmissioni televisive attinenti la dottrina cattolica e la morale (cfr. cann. 772, § 2; 831, § 2);

- accoglienza di studenti e lavoratori provenienti dalle terre di missione (can. 792);

DELIBERA II

La XXIV Assemblea, considerato che le seguenti materie:

- eventuale abolizione o trasferimento alla domenica di giorni festivi infrasettimanali di precetto (can. 1246, § 2);
- congrua e degna sostentazione dei Vescovi emeriti, sostentazione dei parroci emeriti (cann. 402, § 2; 538, § 3);
- norme circa il matrimonio (cann. 1067; 1121, § 1; Delibera n. 10 della XXII Assemblea Generale C.E.I.);
- norme circa collette e questue (cann. 1262; 1265, § 2);
- conversione del sistema beneficiale (can. 1272; Delibera sul quesito n. 31 della XXII Assemblea Generale C.E.I.);
- norme circa l'educazione cattolica nelle scuole non dipendenti dall'Autorità ecclesiastica (can. 804, § 1);

hanno attinenza con l'Accordo stipulato il 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana nonché con le norme di applicazione che ne conseguiranno;

prende atto di non poter deliberare una particolare normativa sulle suddette materie, fino a quando non sia stato ratificato il citato Accordo e non siano state emanate le previste norme applicative concordatarie.

IL NUOVO STATUTO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

1. - *Lo Statuto vigente della Conferenza Episcopale Italiana fu approvato « ad quinquennium » dal Santo Padre Paolo VI nella Udienza concessa il 19 novembre 1977 al Cardinale Prefetto della Congregazione per i Vescovi (cfr. Rescritto della Congregazione per i Vescovi, in pari data, n. 1029/53).*

Sostanzialmente lo Statuto dell'anno 1977 corrispondeva agli Statuti che la Conferenza ebbe fin dal 16 dicembre 1965 quando la C.E.I. fu strutturata secondo le norme volute dal Concilio Vaticano II.

2. - *Prima della scadenza del quinquennio, il Presidente della Conferenza, con lettera 9 novembre 1982, prot. n. 812/82, chiese la proroga di un anno per poter arricchire il testo dello Statuto in vigore con i miglioramenti suggeriti dall'esperienza. La proroga fu concessa dal Santo Padre (cfr. Lettera del Prefetto della Congregazione per i Vescovi, 15 novembre 1982, prot. n. 1029/53).*

Successivamente, la Conferenza ottenne, a richiesta, la proroga allo Statuto « sino alla approvazione delle nuove norme attualmente allo studio » (cfr. Lettera del Prefetto della Congregazione per i Vescovi, 26 settembre 1983, prot. n. 1029/53).

3. - *Il lavoro di revisione dello Statuto C.E.I. era stato avviato già dall'8 gennaio 1982 con l'insediamento di un apposito Gruppo di studio, voluto dal Consiglio Permanente per raccogliere osservazioni e questioni sorte nel quinquennio e formulare proposte di aggiornamento alla luce di diversi ed importanti fattori quali:*

- le autorevoli sollecitudini del magistero pontificio, prima di Paolo VI e quindi di Giovanni Paolo II (cfr. « Discorsi alla Conferenza Episcopale Italiana » — 1964-1973; 1974-1977; 1979-1982 — editi a cura della Segreteria Generale C.E.I.);*
- la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico avvenuta il 25 gennaio 1983 (con innovazioni per le Conferenze Episcopali);*
- l'Accordo concordatario tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, firmato il 18 febbraio 1984;*
- le esperienze di comunione episcopale e di attività collegiale ottenute attraverso lo sviluppo dei progetti pastorali negli anni più recenti;*
- le istanze provenienti dalle situazioni culturali e sociali del Paese;*
- l'esperienza di un nuovo rapporto con le Conferenze Episcopali di altri Paesi, in specie con quelli dell'area europea.*

4 - *L'iter di lavoro successivo può essere brevemente riassunto nei seguenti termini:*

- *studio e formulazione di proposte da parte del Gruppo di lavoro sopra richiamato;*
- *consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali per avere pareri collegiali e altri suggerimenti;*
- *approfondimento delle proposte nelle sessioni del Consiglio Permanente;*
- *approfondimento e verifica nelle Assemblee Generali della Conferenza;*
- *interpellanza di Esperti e confronti con gli Statuti di altre Conferenze Episcopali.*

5. - *All'approvazione dei singoli articoli s'è proceduto nel corso delle Assemblee Generali XXIII e XXIV (7-11 maggio e 22-26 ottobre 1984).*

Ciascun articolo è stato presentato e discusso prima della votazione, che è avvenuta con schede scritte e a norma canonica. Dopo la votazione dei singoli articoli si è proceduto al voto complessivo di approvazione di tutto il testo e di richiesta della « recognitio » pontificia.

6. - *Il testo dello Statuto è stato inviato alla Santa Sede per la debita « recognitio » dal Cardinale Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Anastasio A. Ballestrero, con lettera n. 1000/84 del 20 novembre 1984.*

Il Prefetto della Congregazione per i Vescovi, Card. Bernardin Gantin, trasmettendo al Presidente della C.E.I. il Decreto di approvazione con lettera n. 1029/53 del 26 marzo 1985, così si esprimeva:

« Sono lieto di comunicare all'Eminenza Vostra che nell'Udienza del 25 marzo il Santo Padre ha approvato definitivamente gli statuti di codesta Conferenza episcopale.

« Compiego alla presente il relativo Decreto di questa Congregazione ed una copia autenticata delle norme.

« Mentre volentieri compio questo dovere, desidero esprimere all'Eminenza Vostra, ai membri della C.E.I. ed ai suoi collaboratori il mio più vivo compiacimento per la diligenza con cui si è provveduto alla revisione degli statuti per adeguarli alle disposizioni del nuovo Codice di Diritto Canonico e formulo l'auspicio che essi contribuiscano a rendere sempre più feconda e tempestiva l'azione di codesto organismo episcopale, tenute anche presenti le competenze che il nuovo Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano gli attribuisce.

Desidero, infine, esprimere apprezzamento per il preambolo che precede il testo delle norme, per lo spirito che lo anima e nel quale codesti Pastori hanno messo in evidenza il loro spirito collegiale fondato teologicamente ».

SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIIS

Prot. n. 1029/53

I T A L I A E

De Conferentiae Episcopalis statutorum recognitione

D E C R E T U M

Italiae sacrorum Antistites, ad salutem animarum per idoneas apostolatus formas provehendam iam dudum consociati, ab Apostolica Sede postulaverunt ut Episcopalis Coetus statuta, die 19 Novembris 1977 ad quinquennium experimenti causa approbata, postea ad tempus prorogata et nuper iuxta normas Codicis Iuris Canonici opportune revisa, iterum recognoscerentur.

Quapropter Summus Pontifex JOANNES PAULUS, Divina Providentia PP II, in Audientia diei 25 Martii 1985, referente infrascripto Cardinali Congregationis pro Episcopis Praefecto, audito Consilio pro Publicis Ecclesiae Negotiis, statuta Conferentiae Episcoporum Italiae, prout in adnexo exemplari continentur, rata habuit atque semel recognovit.

Insuper Idem Summus Pontifex, normae canonis 450 § 1 C.I.C. derogans, indulget ut ad memoratam Episcoporum Conferentiam Ordinarii quoque locorum alterius ritus pleno iure pertineant.

Contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 25 mensis Martii anno 1985.

BERNARDIN CARD. GANTIN

Praefectus

+ LUCAS MOREIRA NEVES

*Archiep. tit. Feraditan maior
a secretis*

TESTO DELLO STATUTO

PREAMBOLO

1. - Una consolidata tradizione testimonia anche in Italia la felice esperienza di Chiese vicine che si ritrovano organicamente insieme, per aree geografiche e contesti omogenei, in comunione di fede, di missione e di orientamenti pastorali.

Ogni Chiesa particolare, infatti, è costitutivamente in comunione con tutte le altre, nelle quali riconosce lo stesso mistero che si realizza in se stessa, così che il corpo mistico di Cristo è pure un corpo di Chiesa¹.

Emergono in tal modo le Conferenze Episcopali, come organismi permanenti: assemblee di Vescovi di una nazione o di una regione, le quali esercitano congiuntamente funzioni pastorali².

2. - Il Signore Gesù ha affidato la Chiesa ai Vescovi, come a pastori e, mediante il dono dello Spirito Santo, li ha costituiti maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri di governo³.

Ogni Vescovo, pertanto, inserito nella successione apostolica mediante il sacramento dell'Episcopato, regge la Chiesa particolare che gli viene affidata per missione canonica, come vicario è legato di Cristo, con potestà ordinaria, propria ed immediata⁴.

3. - Il Signore stesso, però, volle costituire in collegio o ceto stabile gli Apostoli⁵ e vi pose a capo Pietro, « per confermare i fratelli » (Lc 22, 32) e perché fosse Pastore di tutto il suo gregge (cfr. Gv 21, 15 ss.). I Vescovi, pertanto, come successori degli Apostoli, sono uniti tra loro in un unico collegio congiunto al Romano Pontefice e sono costituiti pastori sotto la sua guida⁶.

¹ Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. Dogm. sulla Chiesa *Lumen gentium*, n. 23.

² Cfr. CODICE DI DIRITTO CANONICO, can. 447.

³ Cfr. *Ivi*, can. 375, par. 1.

⁴ Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. Dogm. sulla Chiesa *Lumen gentium*, n. 27; cfr. anche CIC, cann. 375, 381.

⁵ Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. Dogm. sulla Chiesa *Lumen gentium*, n. 19.

⁶ Cfr. *Ivi*, n. 22.

« Di qui nasce l'esigenza di una piena comunione dei Vescovi tra loro e con il Successore di Pietro nella fede, nell'amore, negli intenti e nell'azione pastorale »⁷. Questa comunione si esprime nella carità collegiale che « esige una perfetta armonia da cui risulta la sua forza morale, la sua bellezza spirituale, la sua esemplarità sociale »⁸.

4. - In questo orizzonte teologico-pastorale, la Conferenza Episcopale Italiana « consapevole della propria attività e della propria autonomia intende far rivivere la tradizione collegiale vigente nella Chiesa fin dalla più remota antichità »⁹.

Nuove situazioni storiche¹⁰, poi, interpellano la Chiesa in Italia; fanno emergere problemi pastorali a dimensione sempre più ampia e indicano responsabilità comuni che reclamano capacità di progettazione e orientamenti concordi sul piano nazionale.

La Conferenza Episcopale Italiana, pertanto, è segno autentico e autorevole di comunione della Chiesa in Italia¹¹; costituisce una rappresentanza legittima e qualificata del popolo di Dio che vive nel Paese¹²; promuove l'azione concorde dell'Episcopato italiano, in speciale sintonia con il Successore di Pietro, Vescovo di Roma e Primate d'Italia¹³.

⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Consiglio Permanente della C.E.I.*, 23.1.1979, in « Discorsi alla Conferenza Episcopale Italiana, 1979-1982 », ed. C.E.I., Roma 1982, n. 6, pag. 13.

⁸ PAOLO VI, *Discorso al Consiglio Permanente della C.E.I.*, 9.5.1974, in « Discorsi alla Conferenza Episcopale Italiana, 1974-1977 », ed. C.E.I., Roma 1977, n. 3, pag. 14.

⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XVII Assemblea Generale della C.E.I.*, 29.5.1980, vol. cit. n. 48, pag. 30.

¹⁰ Cfr. CODICE DI DIRITTO CANONICO (25.1.1983); cfr. anche l'*Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana* (18 febbraio 1984) e le conseguenti norme applicative.

¹¹ Cfr. PAOLO VI, *Discorso alla XI Assemblea Generale della C.E.I.*, 8.6.1974, vol. cit., n. 16, pag. 23.

¹² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla XVII Assemblea Generale della C.E.I.*, 29.5.1980, vol. cit., n. 52, pag. 31.

¹³ Cfr. PAOLO VI, *Discorso alla XIII Assemblea Generale della C.E.I.*, 21.5.1976, vol. cit., n. 49, pag. 52; cfr. anche *Discorso all'Assemblea Generale della C.E.I.*, 14.4.1964, in « Discorsi alla Conferenza Episcopale Italiana, 1964-1973 », ed. C.E.I., Roma 1973, n. 8, pagg. 13-14.

CAPITOLO I

NATURA E COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

ART. 1

Natura

La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) è l'unione permanente dei Vescovi delle Chiese che sono in Italia, i quali esercitano congiuntamente funzioni pastorali, anche con interventi legislativi, per promuovere la vita della Chiesa, sostenere la sua missione evangelizzatrice e sviluppare il suo servizio per il bene del Paese.

ART. 2

Personalità, sede e rappresentanza giuridica

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana, costituita in organismo permanente e dotata di proprio Statuto e Regolamento, è persona giuridica pubblica a norma dell'ordinamento canonico.

§ 2. La personalità giuridica della Conferenza è civilmente riconosciuta in forza delle vigenti norme concordatarie.

§ 3. La Conferenza ha la sua sede in Roma ed è giuridicamente rappresentata dal Presidente.

ART. 3

Finalità

§ 1. Allo scopo preminente di promuovere il bene della Chiesa e il suo servizio in Italia, la Conferenza favorisce l'affetto collegiale, la comunione fraterna e la formazione permanente dei Vescovi. Stimola inoltre l'azione concorde e la collaborazione fra le Chiese particolari, perché possano meglio adempiere la loro missione.

§ 2. La Conferenza, pertanto, attraverso la concorde professione della fede e la illuminata attenzione ai segni dei tempi:

- a) offre orientamenti in campo dottrinale e pastorale;
- b) svolge attività legislativa a norma del diritto;
- c) studia e regola iniziative concordate per promuovere l'evangelizzazione, la vita liturgica, la testimonianza della carità, l'attività ecumenica e missionaria;

d) sollecita e rivolge particolare cura alla formazione permanente dei presbiteri e dei diaconi e all'esercizio dei loro doveri e diritti a norma delle leggi canoniche, nel rispetto delle competenze degli Ordinari diocesani;

e) favorisce la vita consacrata e promuove le forme concrete per l'opportuna collaborazione tra i Vescovi e i Superiori Maggiori dei diversi istituti, a norma del diritto universale;

f) stimola la partecipazione corresponsabile dei laici alla vita ecclesiale e all'apostolato, promuovendo il discernimento dei carismi, la valorizzazione dei ministeri e la cooperazione all'apostolato gerarchico, secondo il diritto canonico e le esigenze della Chiesa in Italia.

ART. 4

Rapporti ecclesiali

§ 1. La Conferenza, nell'ambito delle sue competenze e nel perseguimento delle sue specifiche finalità, favorisce e coordina le relazioni della Chiesa in Italia con la Santa Sede.

§ 2. Il particolare legame che unisce la Chiesa in Italia al Papa, Vescovo di Roma e Primate d'Italia, qualifica in maniera peculiare la comunione della Conferenza con il Romano Pontefice.

§ 3. La Conferenza mantiene i debiti rapporti con il Nunzio Apostolico in Italia sia per quanto concerne le relazioni con la Sede Apostolica sia per quanto riguarda le relazioni con lo Stato Italiano.

§ 4. La Conferenza, per il tramite della Presidenza, promuove i rapporti con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni, con particolare riguardo alle Conferenze Episcopali dell'Europa, e con gli organi di collegamento tra le medesime.

ART. 5

Rapporti con la società civile

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana sviluppa gli opportuni rapporti con le realtà culturali, sociali e politiche presenti in Italia, ricercando una costruttiva collaborazione con esse per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

§ 2. In vista delle stesse finalità orienta e coordina, all'occorrenza, i rapporti dei Vescovi diocesani e delle Conferenze Episcopali Regionali con le medesime realtà esistenti ai livelli locali.

§ 3. Nel rispetto delle debite competenze e per il tramite della Presidenza, la Conferenza tratta con le Autorità civili le questioni di

carattere nazionale che interessano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Italia, anche in vista della stipulazione di intese che si rendessero opportune su determinate materie.

§ 4. Nelle materie ad essa eventualmente demandate da accordi concordatari tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, la Conferenza agisce entro gli ambiti e secondo le procedure previsti dagli specifici mandati ricevuti dalla stessa Sede Apostolica.

ART. 6

Struttura

La C.E.I. è costituita dai Vescovi che, a norma del can. 450 § 1 del Codice di Diritto Canonico e dell'art. 7 del presente Statuto, sono membri di diritto della Conferenza. Essa si articola negli organi di cui all'art. 9 dello stesso Statuto.

ART. 7

Membri

§ 1. Sono membri di diritto della C.E.I. con voto deliberativo, a norma dei canoni 450 § 1 e 454 del Codice di Diritto Canonico:

- a) i Vescovi diocesani del territorio;
- b) coloro che per diritto sono ad essi equiparati;
- c) i Vescovi coadiutori, i Vescovi ausiliari e gli altri Vescovi che esercitano nel territorio italiano uno speciale incarico stabile a carattere nazionale a loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale.

§ 2. Per l'approvazione o modifica dello Statuto, hanno voto deliberativo soltanto i Vescovi di cui al can. 454 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

ART. 8

Competenze

§ 1. Nel quadro delle finalità di cui all'articolo 3, la C.E.I. ha competenza:

- a) nelle questioni di carattere nazionale che riguardano la vita, l'azione pastorale e la presenza della Chiesa in Italia, in conformità alle specifiche disposizioni del Codice di Diritto Canonico e sempre che non si tratti di materia per natura sua o per superiore disposizione riservata alla Sede Apostolica;

b) nelle materie ad essa demandate dal diritto universale o dalla Sede Apostolica o da accordi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato Italiano.

§ 2. La C.E.I. è organo legislativo competente per tutto il territorio dello Stato Italiano alle condizioni di cui al can. 455 del Codice di Diritto Canonico.

§ 3. Adempimenti di carattere amministrativo previsti dal diritto universale, da disposizioni concordatarie o affidati da mandato della Sede Apostolica saranno attuati, salva diversa disposizione statutaria, dalla Presidenza della C.E.I., sentiti la Commissione per i problemi giuridici e, nelle questioni di maggiore importanza, il Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 9

Organi

§ 1. Soggetto primario dei diritti e delle responsabilità, di cui agli artt. 3 e 8, è la Conferenza. Essa opera attraverso i seguenti organi:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Episcopale Permanente;
- c) la Presidenza;
- d) la Segreteria Generale;
- e) le Commissioni Episcopali;
- f) il Consiglio di Amministrazione.

§ 2. Alla Conferenza Episcopale Italiana sono organicamente collegate le Conferenze Episcopali Regionali.

§ 3. La Conferenza si avvale, inoltre, della collaborazione degli organismi di cui all'art. 45 del presente Statuto.

CAPITOLO II

L'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 10

Attività della Conferenza

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana esercita la propria attività ordinariamente nelle sue Assemblee.

§ 2. Tenuto conto della sua peculiare configurazione, la Conferenza, in casi di particolare urgenza dichiarati dal Consiglio Episcopale Permanente, o dalla Presidenza qualora il Consiglio non possa riunirsi, può esercitare la propria attività a mezzo di consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali o dei singoli membri per corrispondenza, salva sempre la norma canonica.

ART. 11

Sessioni ordinarie e straordinarie

§ 1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno; in sessione straordinaria quando lo esigono problemi di particolare importanza.

§ 2. Per la validità delle sessioni è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei membri della Conferenza, fatto salvo quanto prescritto dal can. 455 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

ART. 12

Indizione e presidenza delle sessioni

Le sessioni dell'Assemblea sono indette, previa decisione del Consiglio Episcopale Permanente, dal Presidente e sono da lui presiedute.

ART. 13

Proposizione di argomenti

Ogni Conferenza Episcopale Regionale, ogni Commissione Episcopale e ciascun membro della Conferenza possono proporre, per il tramite del Presidente, argomenti da trattare nell'Assemblea Generale.

ART. 14

Diritti del Nunzio Apostolico

§ 1. Alle Assemblee Generali è invitato a partecipare il Nunzio Apostolico in Italia.

§ 2. Il Nunzio Apostolico in Italia ha diritto di chiedere, a nome della Santa Sede, la inclusione di particolari argomenti nell'ordine del giorno delle Assemblee Generali.

ART. 15

Vescovi emeriti e Invitati

§ 1. Alle Assemblee possono intervenire con voto consultivo i Vescovi emeriti.

§ 2. A giudizio del Consiglio Episcopale Permanente, possono essere invitati a intervenire alle stesse con voto consultivo presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, laici.

ART. 16

Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea compete:

- a) approvare ed emanare istruzioni, dichiarazioni e documenti a nome della Conferenza Episcopale Italiana;
- b) approvare i programmi pastorali della C.E.I. proposti dal Consiglio Episcopale Permanente;
- c) come unico organo legislativo approvare ed emanare le deliberazioni giuridicamente vincolanti, a norma del can. 455 §§ 1-3 del Codice di Diritto Canonico e dell'art. 17 del presente Statuto;
- d) approvare, all'occorrenza, una eventuale nuova redazione dello Statuto o sue parziali modifiche, il cui testo dovrà essere sottoposto alla *recognitio* della Sede Apostolica;
- e) approvare e modificare il Regolamento di applicazione dello Statuto;
- f) istituire le Commissioni Episcopali, modificarle e sopprimerle;
- g) eleggere i Vice Presidenti della C.E.I. e i membri del Consiglio di Amministrazione;
- h) eleggere i Presidenti delle Commissioni Episcopali;
- i) decidere in via definitiva sulle relazioni e proposte elaborate dal Consiglio Episcopale Permanente e dalle Commissioni Episcopali;
- l) approvare il bilancio annuale della C.E.I. e stabilire il contributo annuo a carico delle diocesi.

ART. 17

Deliberazioni vincolanti giuridicamente

§ 1. La Conferenza emette deliberazioni giuridicamente vincolanti soltanto nei seguenti casi:

- a) quando ciò è previsto dal diritto universale;
- b) quando ciò è concesso da un mandato speciale della Sede Apostolica, emanato *motu proprio* o su richiesta della C.E.I.

§ 2. In detti casi, i voti favorevoli devono raggiungere un numero non inferiore ai due terzi dei membri della Conferenza aventi diritto a voto deliberativo e devono essere espressi in riunione plenaria.

§ 3. Le deliberazioni hanno valore solo a seguito della *recognitio* della Sede Apostolica e, ordinariamente, diventano esecutive con la promulgazione mediante il « Notiziario » ufficiale della C.E.I., e dopo la *vacatio* di cui al can. 8 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

ART. 18

Altre deliberazioni

Le altre deliberazioni sono prese dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti votanti e, di regola, con suffragio scritto. A tali deliberazioni, quantunque giuridicamente non vincolanti, ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni a suo giudizio gravi ne dissuadano l'adozione nella propria diocesi.

ART. 19

Deleghe dell'Assemblea

L'Assemblea Generale può delegare, in casi determinati e con regolare votazione, al Consiglio Episcopale Permanente o alla Presidenza o al Presidente la facoltà di compiere atti di competenza dell'Assemblea medesima, salve sempre le deliberazioni di cui all'articolo 17.

ART. 20

Elezioni di persone

Le elezioni di persone ai vari uffici sono fatte a norma del can. 119, 1° del Codice di Diritto Canonico, salvo particolari disposizioni contenute nel Regolamento, e con voto segreto.

CAPITOLO III

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

ART. 21

Composizione

Il Consiglio Episcopale Permanente si compone:

- a) del Presidente, dei Vice Presidenti e del Segretario Generale della Conferenza;
- b) dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali;
- c) dei Presidenti delle Commissioni Episcopali.

ART. 22

Sessioni ordinarie e straordinarie

§ 1. Il Consiglio Episcopale Permanente si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno; in sessione straordinaria ogni qualvolta la Presidenza lo riterrà opportuno.

§ 2. Per la validità delle sessioni del Consiglio è sufficiente la presenza dei due terzi dei membri.

ART. 23

Competenze

Il Consiglio Episcopale Permanente:

a) prende le decisioni che la Sede Apostolica o l'Assemblea ad esso demandano;

b) in casi gravi e urgenti, salvi i casi specificatamente riservati dalla norma canonica, emette, a nome proprio, le dichiarazioni e i documenti di cui all'articolo 16 a), purché approvati da almeno quattro quinti dei membri presenti. Nel rendere pubblici tali atti, ne darà contemporaneamente comunicazione ai membri della Conferenza, indicando i motivi per cui furono emessi;

c) delibera la convocazione delle sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea, fissandone il luogo, il tempo e la durata;

d) nei casi particolari, previsti dall'art. 10 § 2, delibera le consultazioni straordinarie;

e) sceglie e stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sessioni dell'Assemblea, tenendo conto anche delle eventuali proposte delle Conferenze Episcopali Regionali, delle Commissioni Episcopali e dei membri della C.E.I., e designa i relatori degli argomenti da trattare nelle sessioni medesime;

f) nomina, su proposta della Presidenza, i Sottosegretari e l'Economo;

g) nomina, su proposta della Presidenza, i Coordinatori dei settori pastorali e i Direttori degli Uffici della Segreteria Generale;

h) approva gli statuti degli organismi pastorali o di apostolato operanti a livello nazionale e decide sulla erezione e soppressione delle associazioni pubbliche nazionali, a norma dei cann. 312 § 1, 2° e 320 § 2 del Codice di Diritto Canonico;

i) nomina o conferma i responsabili degli organismi nazionali, per i quali il diritto o gli statuti demandano alla C.E.I. la nomina stessa;

l) nomina o conferma o esprime il gradimento per la nomina dei presbiteri incaricati dell'assistenza religiosa agli organismi pasto-

rali o di apostolato operanti a livello nazionale. La nomina, la conferma e il gradimento per gli ecclesiastici hanno anche valore di « *missio canonica* »;

m) elegge i membri delle Commissioni Episcopali, salvo l'art. 16 h) del presente Statuto;

n) delibera la costituzione, la modifica e la soppressione degli altri organismi, di cui all'art. 45, ne approva lo statuto o regolamento e ne elegge i membri su proposta della Presidenza, a norma dell'art. 46 a);

o) approva, su proposta della Presidenza e sentito il Consiglio di Amministrazione, il piano organizzativo degli Uffici della Conferenza e la utilizzazione di enti e uffici pastorali o di apostolato già esistenti;

p) approva le relazioni periodiche delle Commissioni Episcopali; dà ad esse indicazioni riguardanti lo studio delle questioni e la elaborazione delle proposte da sottoporre, in via definitiva, all'approvazione dell'Assemblea o del Consiglio Episcopale Permanente; conferisce alle Commissioni stesse mandati esecutivi, a norma dell'art. 40 del presente Statuto;

q) approva le relazioni degli organismi di cui all'art. 46 c).

ART. 24

Riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali

§ 1. Il Presidente della C.E.I. può convocare i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali allo scopo di orientare e coordinare le attività delle Conferenze stesse e di consultarli su problemi pastorali, specialmente su quelli connessi con il territorio e con l'attività delle Regioni civili.

§ 2. Le conclusioni raggiunte nella riunione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali otterranno efficacia giuridica se approvate dagli organi competenti della C.E.I., oppure se assunte su mandato speciale della Sede Apostolica.

ART. 25

Votazioni

Le deliberazioni del Consiglio Permanente, salvo quanto previsto dall'articolo 23 b), sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti votanti e, se richiesto dal diritto o da almeno un terzo dei membri, con voto segreto.

CAPITOLO IV

LA PRESIDENZA

ART. 26

Composizione

§ 1. La Presidenza della C.E.I. si compone del Presidente, di tre Vice Presidenti e del Segretario Generale.

§ 2. Salvo casi riservati, partecipano alle riunioni i Sottosegretari e l'Economo senza diritto di voto.

ART. 27

Nomina del Presidente

§ 1. In considerazione dei particolari vincoli dell'Episcopato d'Italia con il Papa, Vescovo di Roma, la nomina del Presidente della Conferenza è riservata al Sommo Pontefice.

§ 2. Le funzioni di Pro-Presidente, ai sensi del can. 452 § 1 del Codice di Diritto Canonico, sono svolte dal Vice Presidente più anziano per elezione o per ordinazione o per età.

ART. 28

Funzioni del Presidente

Il Presidente dirige l'attività generale della Conferenza. In particolare gli compete:

- a) rappresentare giuridicamente la C.E.I.;
- b) tenere le relazioni tra la Conferenza e la Sede Apostolica, direttamente o per il tramite del Nunzio Apostolico, e riferire periodicamente a questa sulla vita della Chiesa e sulla situazione religiosa in Italia;
- c) tenere le relazioni tra la Conferenza e le Autorità civili nazionali;
- d) convocare, su deliberazione del Consiglio Episcopale Permanente, le sessioni dell'Assemblea e presiederle;
- e) convocare e presiedere il Consiglio Episcopale Permanente;
- f) convocare almeno una volta l'anno i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali;

g) in casi di particolare gravità e urgenza, prendere deliberazioni straordinarie, sulle quali riferirà al Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 29

Compiti della Presidenza

La Presidenza della Conferenza:

a) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Episcopale Permanente;

b) prepara l'ordine del giorno per i lavori del Consiglio Episcopale Permanente;

c) coordina, per il tramite di uno dei Vice Presidenti, i lavori delle Commissioni Episcopali;

d) esprime il gradimento per le candidature alla presidenza degli organismi pastorali o di apostolato operanti a livello nazionale;

e) per il tramite di uno dei Vice Presidenti, mantiene e coordina i rapporti con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni e con gli organi di collegamento tra le medesime;

f) tratta con i competenti organi civili, a norma dell'art. 5 del presente Statuto;

g) designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

h) nei casi particolari, previsti dall'art. 10 § 2, delibera le consultazioni straordinarie;

i) in casi gravi e urgenti prende, a nome proprio, le deliberazioni per sé spettanti al Consiglio Episcopale Permanente, con l'obbligo di riferire, appena possibile, al Consiglio medesimo. Nel rendere pubbliche tali deliberazioni, ne darà contemporaneamente comunicazione ai membri della Conferenza.

CAPITOLO V

LA SEGRETERIA GENERALE

ART. 30

Composizione

§ 1. La Segreteria Generale della C.E.I. si compone del Segretario Generale, di uno o più Sottosegretari e dell'Economo che può anche essere un laico.

§ 2. La Segreteria Generale si avvale dell'opera di Coordinatori di settore pastorale e si articola in vari Uffici e Servizi.

ART. 31

Nomina del Segretario Generale, dei Sottosegretari e dell'Economo

§ 1. Il Vescovo Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice su proposta della Presidenza, sentito il Consiglio Permanente.

§ 2. I Sottosegretari e l'Economo sono nominati dal Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 32

Funzioni del Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge le sue funzioni in tutte le attività della Conferenza, promuovendone lo sviluppo e il coordinamento. In particolare:

- a) coadiuva il Presidente e la Presidenza nell'adempimento delle loro funzioni;
- b) indirizza e coordina l'attività dei Sottosegretari e dei Coordinatori di settore e dirige gli Uffici e i Servizi di Segreteria;
- c) fornisce alle Commissioni Episcopali e agli organismi, di cui all'art. 45, le informazioni e i dati di cui abbisognano per il loro lavoro;
- d) cura che vengano redatti i verbali delle riunioni dei vari organi della C.E.I. e provvede alla tenuta dell'archivio;
- e) cura i rapporti tra la C.E.I. e le singole Conferenze Episcopali Regionali, e ne riunisce i Segretari almeno una volta l'anno;
- f) mantiene i contatti con le Segreterie delle Conferenze Episcopali di altre nazioni e degli organi di collegamento tra le medesime.

ART. 33

Funzioni dei Sottosegretari

I Sottosegretari collaborano con il Segretario Generale nelle attività di sua competenza, lo sostituiscono in caso di necessità e ne fanno le veci in caso di ufficio vacante.

CAPITOLO VI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 34

Composizione

§ 1. Il Consiglio di Amministrazione della C.E.I. si compone:

- a) di un Presidente designato a norma dell'art. 29 g);
- b) di quattro Vescovi eletti dall'Assemblea.

§ 2. Il Segretario è eletto dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 35

Funzioni dell'Economo

L'Economo esercita le sue funzioni nell'ambito della Conferenza ai sensi del titolo II del libro V del Codice di Diritto Canonico; fornisce al Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi contabili dallo stesso richiesti.

ART. 36

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Esso sovrintende a tutte le attività economiche della Conferenza a norma dei titoli II e III del libro V del Codice di Diritto Canonico, e in particolare:

- a) dà indicazioni per incrementare e coordinare le fonti di finanziamento;
- b) controlla la gestione amministrativa interna della Conferenza e degli organismi da essa dipendenti, servendosi anche dell'opera dei Revisori dei conti;
- c) stabilisce i criteri per la tenuta della contabilità di tutti gli organi dipendenti dalla Conferenza;
- d) elabora i bilanci preventivi e consuntivi della Conferenza e li presenta alla Presidenza; sottopone all'Assemblea i bilanci consuntivi per l'approvazione;
- e) propone la conferma o la modifica del contributo annuo da parte delle diocesi e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- f) dà il parere preventivo sui programmi ordinari e straordinari di attività delle Commissioni e degli Uffici della Conferenza, per quanto riguarda la parte economica;

g) esamina ogni altra questione ad esso demandata dalla Presidenza.

ART. 37

Revisori dei conti

I Revisori dei conti sono nominati dal Consiglio Episcopale Permanente su proposta della Presidenza.

ART. 38

Mezzi economici

I mezzi economici per l'attività della C.E.I. provengono:

- a) dai redditi del patrimonio della C.E.I.;
- b) da un contributo annuo a carico delle diocesi, proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea;
- c) da eventuali contributi di enti e di privati, da lasciti e donazioni.

ART. 39

Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o soppressione della C.E.I. i suoi beni saranno devoluti alla Sede Apostolica.

CAPITOLO VII

COMMISSIONI EPISCOPALI E ALTRI ORGANISMI

ART. 40

Costituzione e natura delle Commissioni Episcopali

§ 1. La C.E.I., per studiare e formulare la soluzione dei problemi relativi alle finalità di cui all'art. 3, costituisce nel suo seno Commissioni Episcopali con carattere di stabilità. Queste pertanto hanno compiti di studio, di proposta e di animazione; per loro natura non hanno potestà deliberativa né funzioni esecutive.

§ 2. Alle Commissioni Episcopali spetta:

- a) esaminare i problemi specifici relativi alle varie finalità della

Conferenza, dando priorità alle indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Episcopale Permanente;

b) formulare le soluzioni sottoponendo conclusioni e proposte al Consiglio Episcopale Permanente;

c) promuovere per mandato dello stesso Consiglio le opportune iniziative.

ART. 41

Elezione dei membri, del Presidente e del Segretario

§ 1. I membri delle Commissioni Episcopali sono eletti dal Consiglio Episcopale Permanente, a norma dell'art. 23 m).

§ 2. Il Presidente di ciascuna Commissione Episcopale è eletto dall'Assemblea su una lista di nomi proposta dalla Presidenza, sentiti i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali. Egli fa parte del Consiglio Episcopale Permanente.

§ 3. Il Segretario di ciascuna Commissione Episcopale è eletto dai membri della Commissione nel proprio ambito.

§ 4. Le Commissioni si riuniscono periodicamente, secondo le esigenze pastorali.

ART. 42

Esperti

Le Commissioni Episcopali si avvalgono dell'opera di esperti, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, laici.

ART. 43

Riunioni periodiche dei Presidenti

Per il coordinamento dell'attività delle Commissioni Episcopali, la Presidenza della C.E.I. indice riunioni periodiche dei Presidenti delle medesime, a norma dell'art. 29 c).

ART. 44

Relazione al Consiglio Episcopale Permanente

Le Commissioni riferiscono sulle loro attività al Consiglio Episcopale Permanente, informandone preventivamente la Presidenza.

ART. 45

Altri organismi

§ 1. Oltre alle Commissioni Episcopali, la Conferenza costituisce, su delibera del Consiglio Episcopale Permanente, altri organismi composti di Vescovi, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, laici, con compiti di studio e di promozione in particolari settori pastorali. Tali organismi hanno carattere di stabilità.

§ 2. Il Consiglio Episcopale Permanente può anche costituire Comitati con analoga composizione, ma con carattere provvisorio, per l'attuazione di particolari iniziative.

ART. 46

Statuti o regolamenti particolari

Gli organismi di cui al precedente articolo sono ordinati da propri statuti o regolamenti, approvati dal Consiglio Episcopale Permanente.

Tali statuti o regolamenti devono determinare:

a) la composizione degli organismi, fermo restando che sia il Vescovo Presidente sia i Vescovi membri devono essere eletti dal Consiglio Episcopale Permanente;

b) la loro specifica competenza e il loro funzionamento;

c) l'obbligo di presentare per l'approvazione ai competenti organi statutari della C.E.I. il piano di attività ed eventuali documenti o dichiarazioni che intendessero pubblicare;

d) l'impegno di riferire sulla loro attività al Consiglio Episcopale Permanente, per il tramite del proprio Presidente, ogni volta che ne siano richiesti o essi medesimi lo ritengano opportuno;

e) le forme di raccordo con la Segreteria Generale della C.E.I. e i suoi Uffici.

CAPITOLO VIII

LE CONFERENZE EPISCOPALI REGIONALI

ART. 47

Collegamento e autonomia

§ 1. Le Conferenze Episcopali Regionali, costituite per promuovere un'azione pastorale comune tra le Chiese particolari di una medesima

Regione ecclesiastica e per favorire i mutui rapporti tra i Vescovi, sono organicamente collegate con la C.E.I.

§ 2. Esse, nell'ambito della loro autonomia, coordinano con la Conferenza Nazionale le attività pastorali ed esprimono suggerimenti e proposte utili alla vita della Chiesa in Italia.

§ 3. Nelle Regioni in cui esistono più province ecclesiastiche, le Conferenze Episcopali Regionali, nel rispetto delle loro competenze, ne favoriscono la reciproca intesa e l'opportuna collaborazione.

ART. 48

Rapporti con le componenti ecclesiali

Le Conferenze Episcopali Regionali promuovono e accolgono la collaborazione dei presbiteri, dei diaconi, dei membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, dei laici, attraverso i loro organi istituzionali regionali.

ART. 49

Rapporti con le realtà sociali

Le Conferenze Episcopali Regionali mantengono rapporti con le autorità civili e con le realtà sociali, culturali e politiche delle Regioni civili, al fine di contribuire, in spirito di sincera collaborazione, alla promozione umana delle popolazioni delle Regioni stesse.

ART. 50

Vescovi emeriti

Le Conferenze Episcopali Regionali tengano in conveniente considerazione i Vescovi che hanno terminato il loro mandato e risiedono nella Regione ecclesiastica. Questi possono intervenire alle sedute della Conferenza con voto consultivo.

ART. 51

Cariche

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario devono essere eletti dai membri delle singole Conferenze. Sono eleggibili alla carica di Presidente i Vescovi diocesani e i Vescovi Coadiutori.

ART. 52
Presidenza

Il Presidente definisce o approva l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo presenti le proposte dei membri della Conferenza, e ne dirige lo svolgimento. In caso di sua assenza, lo sostituisce il Vice Presidente.

ART. 53
Delegati regionali

§ 1. Le Conferenze Episcopali Regionali eleggono i Vescovi delegati per i vari settori di attività pastorale, per quanto possibile corrispondenti ai settori propri delle Commissioni Episcopali della Conferenza Nazionale, o per altri specifici campi di attività. Essi terranno gli opportuni collegamenti con i relativi organi statuari della C.E.I.

§ 2. Le stesse Conferenze, su proposta dei Vescovi delegati, designano un incaricato/a regionale per ogni settore di attività pastorale.

ART. 54
Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni delle Conferenze Episcopali Regionali è necessaria la presenza dei due terzi dei membri effettivi.

ART. 55
Deliberazioni

§ 1. Per le deliberazioni di interesse generale nella Regione occorre il consenso dei due terzi dei membri della Conferenza.

§ 2. Non è consentito il voto per delega.

§ 3. Le deliberazioni hanno efficacia nelle singole diocesi se promulgate dal rispettivo Vescovo.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 56

Durata delle cariche

§ 1. Tutte le cariche elettive a carattere direttivo in seno agli organi della C.E.I. hanno la durata di cinque anni e, ad eccezione delle cariche della Segreteria Generale, non sono immediatamente rinnovabili.

§ 2. Le cariche elettive a carattere non direttivo in seno agli organi della C.E.I. hanno la durata di cinque anni e possono essere rinnovate per un secondo quinquennio consecutivo.

ART. 57

Regolamenti

La C.E.I. e le Conferenze Episcopali Regionali possono darsi propri Regolamenti in conformità al presente Statuto.

ART. 58

Interpretazione dello Statuto e del Regolamento

Per dirimere eventuali incertezze in merito all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento, provvederà il Consiglio Episcopale Permanente, sentito il parere della Commissione per i problemi giuridici. Spetta al Segretario Generale fornire tutti gli elementi di giudizio.

ART. 59

« Recognitio » della Santa Sede

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche avranno validità solo a seguito della *recognitio* della Sede Apostolica. Esso entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione mediante il « Notiziario » ufficiale della C.E.I.

« Pro manuscripto »

Notiziario interno della C.E.I.

C.E.I. - Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma